

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In data 13.12.2011 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 40.800,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 120 rate di 340,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente l'1.1.2018, dopo il pagamento di 69 rate di rimborso.

Il ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, nonché dei diritti di estinzione, per complessivi 2.664,09 euro, con gli interessi legali ed il rimborso delle spese di assistenza.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- in sede di conteggio estintivo sono stati rimborsati 893,05 euro a titolo di ratei non maturati;
- che, per quanto concerne le "commissioni di attivazione", le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite dall'intermediaria a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il

cedente dipende;

- di avere comunque provveduto al rimborso al cliente di 348,62 euro a titolo di liberalità;
- che, in ordine al riconoscimento delle *“commissioni di gestione”* non maturate, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte del cliente, il contratto è stato estinto e la banca ha riconosciuto al ricorrente la somma di 544,43 euro, calcolata secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- che, in ordine alle *“commissioni di intermediazione”*, esse sono state trattenute *up-front* dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, dallo stesso svolte in forza dell'incarico di mediazione conferito dal cliente;
- che il mediatore creditizio, a seguito del conferimento di specifico incarico da parte del cliente (allegato 2 alle controdeduzioni), svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti, come stabilito dall'art. 128 *sexies* T.U.B.;
- che, in ordine agli *oneri assicurativi “rischio vita”*, già a seguito della ricezione del reclamo e poi del ricorso, l'intermediario ha trasmesso la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente compagnia assicurativa, che ha riconosciuto al cliente l'importo di 117,93 euro;
- che, in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma pari all'1% del debito residuo a titolo di *“diritti di estinzione”*, nella regolamentazione contrattuale sottoscritta dal cliente, al punto 3, si precisa che *“in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito questi dovrà versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (TAN) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri non maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo”*;
- che tale regolamentazione recepisce quanto disposto nell'art. 125 *sexies* T.U.B.;
- che, per quanto concerne le *“spese di istruttoria”*, tale voce fa riferimento ad una mera attività di pre-analisi, rivestendo, pertanto, natura *up-front*.

DIRITTO

Il ricorso in esame era già stato sottoposto alle valutazioni di questo Collegio nella riunione del 15.2.2020. In tale occasione veniva disposto rinvio in considerazione del fatto che la parte ricorrente chiedeva, tra l'altro, la restituzione della commissione applicata per l'estinzione anticipata del prestito.

Poiché la questione inerente il concetto di *“indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato”* nonché alla dimostrabilità degli stessi era stata rimessa da altro Collegio territoriale al Collegio di Coordinamento ABF, nella riunione del 15.2.2020 questo Collegio pertanto disponeva il rinvio ad altra seduta, *“rilevato che la decisione del ricorso implica la valutazione di questione già rimessa al Collegio di Coordinamento da parte di altro Collegio”*.

Con la decisione n. 5909 del 31.3.2020, il Collegio di Coordinamento si è espresso sul punto, cosicché è ora possibile procedere alla disamina e decisione del ricorso.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata



rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) *"a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies del T.U.B. deve essere"*



interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”;

2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*

3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*

4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*

5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come*



desumibile dal piano di ammortamento”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”, e che “essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”; ed aggiunto, infine, che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espreso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “*equa riduzione*” quella più precisa di “*riduzione del costo totale del credito*” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “*gli interessi e i costi*”, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a), b), c) (comprensiva di 25,00 euro per spese di gestione documentale), al netto del rimborso già effettuato secondo il criterio previsto dai principi contabili IAS 39, e) e g) del contratto.

Nello specifico del contratto oggetto del ricorso, con riguardo alle “*spese di istruttoria*” (lett. a), si rileva, anche in coerenza con l’orientamento sul punto dei Collegi ABF, che tale voce appare riferita ad attività circoscritte alla fase preliminare, prodromiche alla concessione del finanziamento, e quindi avere natura tipicamente *up-front*.

Quanto alle “*commissioni di attivazione*” (lett. b), si osserva che la clausola appare di formulazione sommaria e riferita anche alla fase esecutiva del rapporto, difettando di sufficiente specificità per poterne desumere l’integrale natura *up-front*, cosicché si ritiene che essa abbia natura *recurring*, anche in conformità all’orientamento dei Collegi ABF.

Si rileva comunque che l’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha prodotto copia della contabile del bonifico con cui ha corrisposto al ricorrente, “*a titolo di liberalità*”, la somma di



348,62 euro con riferimento a tale voce.

Le “*commissioni di gestione*” (lett. c) paiono riferite alla fase esecutiva del finanziamento, ricomprendendo attività che involgono l'intera gestione amministrativa e contabile del prestito e che, quindi, sono destinate ad essere espletate durante l'intero arco temporale di durata del contratto di finanziamento; esse, pertanto, vengono considerate aventi natura *recurring*, anche in conformità all'orientamento dei Collegi ABF.

Nel caso di specie, tale voce di costo è stata rimborsata al ricorrente secondo i principi contabili IAS 39, vale a dire facendo ricorso ad un criterio alternativo a quello *pro rata temporis*. Tuttavia, tale modalità di rimborso non era specificamente prevista nelle condizioni contrattuali (*cf.* art. 3), né consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di tale criterio alternativo per il rimborso della voce di costo in oggetto.

Si osserva poi che il rimborso viene domandato al lordo delle spese di gestione documentale, pari a 25,00 euro, che, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, devono ritenersi – sulla base della formulazione riscontrabile nel contratto (“*spese di gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito*”) - di natura *recurring*.

Quanto al “*costo di intermediazione*” (lett. g), la clausola appare riferirsi ad attività di natura preliminare alla concessione del finanziamento. L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha allegato copia dell'atto di conferimento dell'incarico di mediazione, dal quale si evince come l'attività di mediazione sia effettivamente circoscritta all'attività propedeutica alla conclusione del contratto di finanziamento. L'orientamento dei Collegi ABF, nel caso di allegazione del conferimento incarico, è di ritenere tale voce di costo di natura *up-front*.

Con riguardo ai premi assicurativi, nel contratto è espressamente indicato che, in caso di estinzione anticipata, il premio non maturato sarà rimborsato secondo le condizioni generali di assicurazione della compagnia che ha rilasciato la polizza.

In tale contesto, occorre pertanto verificare se il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

L'intermediario ha trasmesso: a) la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo composto dalla nota informativa e dalle condizioni di assicurazione; b) il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta ma con data (ottobre 2013) non compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

Si osserva che, in base alla documentazione in atti, non è possibile conoscere quali fossero le condizioni previste dal fascicolo informativo all'epoca della sottoscrizione del contratto (2011).

Per quanto concerne il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha comunicato l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, della somma di 117,93 euro, allegando copia della comunicazione avvenuta tra parte resistente e la compagnia. In occasione dell'invio delle controdeduzioni, le predette comunicazioni sono state portate all'attenzione del ricorrente, il quale non ha fatto pervenire alcuna contestazione in merito.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *up-front* delle commissioni di cui alle lettere a) ("*spese di istruttoria*") e g) ("*oneri di intermediazione*"), e stabilisce che debba essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), rispettivamente per 89,18 e 525,54 euro; inoltre, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle commissioni di cui alle lettere b) ("*commissioni di attivazione*"), c) ("*commissioni di gestione*") ed e) ("*premio assicurativo rischio vita*") e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, rispettivamente per 258,28, 334,21 e 131,77 euro.

Quindi, nel concreto, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 1.338,98 euro.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (2.509,16 euro), in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste e non ha tenuto conto dei rimborsi *medio tempore* corrisposti.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.338,98 (milletrecentotrentotto/ 98), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI